

COMUNE DI LENO

Provincia di Brescia

Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Disposizioni generali

Articolo 3 – Soggetto passivo

Articolo 4 – Presupposto del canone

TITOLO II – OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 – Disposizioni generali in materia di occupazione

Articolo 6 – Titolarità della concessione

Articolo 7 – Tipi di occupazione

Articolo 8 – Occupazioni temporanee occasionali

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 9 – Rilascio delle concessioni di occupazione

Articolo 10 – Concessione di occupazione

Articolo 11 – Istanze d'urgenza

Articolo 12 – Rinnovo e voltura delle concessioni

Articolo 13 – Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

Articolo 14 – Estinzione della concessione

Articolo 15 – Occupazioni abusive

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI

Articolo 16 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

Articolo 17 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 18 – Determinazione della tariffa

Articolo 19 – Determinazione del canone

Articolo 20 – Occupazioni temporanee

Articolo 21 – Dimensione imponibile dell'occupazione per lavori edili e simili

Articolo 22 – Occupazioni non assoggettate al canone

Articolo 23 – Occupazioni con impianti pubblicitari su suolo pubblico

Articolo 24 – Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

Articolo 25 – Casi particolari di occupazione

Titolo III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 26 – Tipologia tariffaria del canone sui messaggi pubblicitari

Articolo 27 – Mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 28 – Piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 29 – Autorizzazione

Articolo 30 – Domanda di autorizzazione

Articolo 31 – Subingresso nell'autorizzazione

Articolo 32 – Variazione del messaggio pubblicitario per insegne

Articolo 33 – Pareri preventivi. Controdeduzioni

Articolo 34 – Validità dell'autorizzazione – Rinnovo – Revoca – Decadenza

Articolo 35 – Cessazione – Rimozione e rinuncia alla pubblicità – Variazione

Articolo 36 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 37 – Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 – Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

Articolo 39 – Modalità per l'applicazione delle tariffe

Articolo 40 – Modalità di determinazione del canone

Articolo 41 – Esenzioni

Articolo 42 – Riduzioni

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 44 – Determinazione della tariffa per le pubbliche affissioni

Articolo 45 – Riduzioni

Articolo 46 – Esenzioni

Articolo 47 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI E MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 48 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 49 – Rimborsi

Articolo 50 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI, SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Articolo 51 – Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

Articolo 52 – Sequestro degli elementi abusivi

Articolo 53 – Attività di verifica e controllo

Articolo 54 – Somme di modesto ammontare per il canone dovuto per le occupazioni

Articolo 55 – Somme di modesto ammontare per il canone dovuto per i messaggi pubblicitari

TITOLO VII – CANONE DI OCCUPAZIONE SU AREE PUBBLICHE PER MERCATI

Articolo 56 – Canone di occupazione su aree pubbliche per mercati

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 – Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO “A”

**OCCUPAZIONI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI
COEFFICIENTI**

MOLTIPLICATORI

ALLEGATO “B”

**ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DEL COMUNE E RELATIVA
CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL CANONE DOVUTO PER OCCUPAZIONI**

ALLEGATO “C”

**DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI. DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

ALLEGATO “D”

**SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836 ed il canone di occupazione delle aree e degli spazi del demanio e del patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della medesima legge.

2. Il regolamento contiene la normazione secondaria organica e coordinata dei due canoni, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare in concessione a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.446/1997.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori ai sensi dell'art.1292 del Codice civile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie direttamente relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, su beni privati laddove se siano

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a) si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone le occupazioni di fabbricati e di impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, mentre non lo è l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile non contraddistinta o da alcun manufatto, anche se identificata con segnale di divieto di sosta. Nondimeno è soggetta a canone l'occupazione per stalli di sosta riservati.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b) rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

8.. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti da questo Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

9. Soggetto attivo del canone è il Comune di Leno per le occupazioni su aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile e le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono equiparati i tratti di strada all'interno del centro abitato individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Codice della strada, trattandosi di comune sopra i 10.000 abitanti.

10. Soggetto attivo del canone è il Comune di Leno per i messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile, nonché sui tratti di strada all'interno del centro abitato individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Codice della strada, trattandosi di comune sopra i 10.000 abitanti. Inoltre il Comune di Leno è soggetto attivo per i messaggi pubblicitari su beni privati laddove visibili o da luogo pubblico od aperto al pubblico all'interno del proprio territorio comunale. Per i messaggi pubblicitari effettuati con veicoli ad uso pubblico o privato il Comune di Leno è soggetto attivo quando previsto dall'art. 1, comma 825 legge n.160-2019.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
2. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro del centro abitato, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, può essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa disposizione, a titolo oneroso.
6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
7. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione.
8. Il Comune non si ritiene responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d) dai locatari nei contratti di leasing finanziario;
 - e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del Codice della strada.;
 - f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni e eventualmente anche ad ore.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le concessioni permanenti pluriennali non possono eccedere i 29 anni.

Articolo 8 - Occupazioni temporanee occasionali

1. Si intendono occupazioni temporanee occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
 - d) l'esercizio di mestieri artistici itineranti (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire almeno tre giorni prima dell'occupazione e di cui almeno uno lavorativo per il Comune, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Il pagamento del canone dev'essere effettuato contestualmente alla comunicazione.
3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, festive e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 9 - Rilascio delle concessioni di occupazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. La domanda può essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del

termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, in special modo all'Ufficio Polizia locale.

6. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini o da un loro delegato. In tal caso all'istanza va allegata ciascuna delega;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il Responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 8, comma 2.

10. In caso di esenzione del canone si applica l'art. 22 comma 4. In caso di accertata debenza del canone, l'Amministrazione comunale considera la comunicazione quale domanda di concessione, senza per ciò solo applicare l'indennità sostitutiva o oneri accessori.

Articolo 10 – Concessione di occupazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con

l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica senza provvedimenti. La comunicazione può essere effettuata con raccomandata postale con avviso di ricevimento, con PEC o consegna diretta.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. L'ufficio procede indi all'emanazione del provvedimento concessorio.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone per le annualità successive alla prima, per concessioni pluriennali;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8 di questo articolo.

4. Le concessioni una volta rilasciate sono inviate telematicamente con Pec o ritirate presso i competenti uffici o inviate tramite Raccomandata postale con avviso di ricevimento.

5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Il verbale di consegna all'impresa esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico comunale per compiti istituzionali deve comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi.

8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

9. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. Per concessioni permanenti pluriennali il canone da versare all'atto di rilascio della concessione riguarda solo la prima annualità. Per concessioni permanenti annuali il canone da versare all'atto del rilascio riguarda

l'intera annualità per cui è richiesta. Per concessioni temporanee va versato all'atto del rilascio della concessione l'intero canone dovuto.

11. In caso di concessione a terzi della gestione del canone, la convenzione che regola i rapporti fra il Comune e il soggetto concessionario della gestione regolamenta anche lo scambio dei dati fra il Comune stesso e il soggetto cui è affidata la gestione e i rapporti con l'utenza.

12. Il diniego della concessione dev'essere motivato. Il rilascio comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 11 - Istanze d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi della "concessione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia locale indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. Nei successivi due giorni lavorativi per il Comune, l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando l'istanza, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'abusività dell'occupazione e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 51 comma 1 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, a sanatoria, adeguatamente motivato. Viene applicata la sanzione del 50% del canone dovuto fino al giorno antecedente la data di rilascio del provvedimento, per le occupazioni non ritenute d'urgenza. L'infrazione è contestata mediante atto di accertamento.

3. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

Articolo 12 - Rinnovo e voltura delle concessioni

1. Le occupazioni permanenti ultra-annuali sono considerate confermate per l'annualità successiva se non viene data disdetta entro 10 giorni antecedenti la scadenza.

2. Le concessioni permanenti annuali si intendono rinnovate a seguito dell'istanza di rinnovo presentata almeno 10 giorni antecedenti la scadenza. L'istanza deve espressamente confermare tutti gli elementi della concessione originaria, compreso il soggetto richiedente.

3. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per egual periodo di quella originaria, per gli anni successivi, previa istanza da presentare almeno 10 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione. L'istanza deve espressamente confermare tutti gli elementi della concessione originaria, compreso il soggetto richiedente.

4. In caso di voltura della concessione, il concessionario cedente e il cessionario hanno l'obbligo solidale per il pagamento dell'intero canone permanente dovuto per l'annualità o del canone temporaneo.

5. In caso di presentazione di istanza di rinnovo il richiedente deve provvedere al pagamento del canone nei termini indicati nell'art. 48.

6. La voltura va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività ovvero dalla trasformazione o fusione della società o dell'ente titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo 9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.n. 445/2000. In caso di mancata richiesta di voltura entro il termine l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 13 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro comporta una nuova concessione. L'istanza di proroga è considerata istanza di nuova concessione, fermo restando la facoltà di richiamo della documentazione già presentata con la domanda originaria.

2. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- b) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- c) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato relativamente al periodo non usufruito, senza interessi o altro onere o indennità a carico del Comune.

3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvede alla revoca totale o parziale o sospensione della concessione dalla constatazione dell'evento e provvede al rimborso del rateo relativo dal giorno di revoca, con relativi interessi al saggio legale o altro saggio previsto dal Regolamento generale delle entrate, o provvede all'abbuono relativo, rimborso o abbuono da effettuarsi ad avvenuto eventuale ripristino del suolo, qualora necessario. Il rimborso avviene con presentazione dell'istanza;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
 - 1) per le concessioni permanenti: se pluriennali si procede alla revoca totale o parziale della concessione e non compete rimborso o abbuono per l'annualità in corso; per concessioni annuali si procede alla revoca totale o parziale della concessione e non compete il rimborso; l'utente tuttavia può chiedere che l'occupazione sia considerata temporanea e chiedere a rimborso, senza interessi, la somma che risulta eventualmente versata in eccedenza;
 - 2) per le concessioni temporanee: si procede alla revoca totale o parziale della concessione e al rimborso senza interessi relativamente al periodo di concessione successivo alla data di presentazione della rinuncia, purché essa sia stata presentata prima della scadenza della concessione.

Articolo 14 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) il decesso o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche o società di persone o associazioni, fondazioni o enti pubblici;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione;
- c) la cessazione definitiva dell'attività.

2. E' fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro quindici giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 15 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone. Sono considerate abusive le occupazioni senza concessione o difformi da essa (salvo il caso di cui all'art. 13 comma 2 lettera A, nel qual caso l'abusività riguarda solo la maggior superficie occupata) o che si protraggono oltre la scadenza.
2. Il Comune procede ai sensi dell'art. 20 del Codice stradale ovvero, se non applicabile la predetta normativa, provvede anche coll'atto di accertamento del canone alla diffida per la rimozione, rimozione da effettuarsi entro 10 giorni dalla notifica dell'accertamento. In caso di inottemperanza il Comune provvede alla rimozione d'ufficio con spese a carico di chi ne sarebbe tenuto.
3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità di cui all'art. 51, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente concessa. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui al capo I sezione II titolo VI del Codice stradale. I provvedimenti prescritti dal Codice stradale sono assunti dall'Autorità competente, indipendentemente dall'accertamento dell'abusività ai fini del canone.
4. Si considerano ai fini del canone come permanenti (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di accertato inizio) le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti stabili. Negli altri casi si presumono temporanee dal 30° giorno antecedente la data del verbale dell'agente accertatore. In ogni caso dal canone come accertato si detraggono le somme eventualmente corrisposte allo stesso titolo per lo stesso periodo.
5. Nel caso dell'art. 14 o in ogni caso di successiva intervenuta abusività di occupazione già regolarmente concessa, l'occupazione stessa la si considera come temporanea dall'inizio dell'abusività e fino all'accertamento.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. n.160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 17 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 18 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa di base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando i coefficienti di maggiorazione o di riduzione, come da allegato A) al presente Regolamento, di cui è parte integrante.

Articolo 19 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie complessiva così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato (punto M dell'art. 22 comma 1).
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali per la medesima concessione, fatti salvi quelli inerenti la prestazione di servizi, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione (art. 1, comma 816 e comma 824 legge n.160-2019).
5. La superficie imponibile è arrotondata, anche ai fini della concessione e all'utilizzo dell'area, al mq intero per eccesso.
6. Il canone è determinato secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione, anche a seguito di istanza di rinnovo. Per le concessioni pluriennali il canone dovuto per le annualità successive alla prima è determinato in base alle tariffe vigenti alla scadenza del termine di pagamento. In caso di successiva modifica delle tariffe non si procede quindi a rimborso o ad integrazione del canone. Per le occupazioni di cui all'art. 25 si applicano le tariffe vigenti per l'anno di riferimento.

Articolo 20 – Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera. Per le occupazioni di durata oraria inferiore a 24 ore continuative si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) Dalle 07,00 alle 13,00 riduzione al 50%
 - b) Dalle 13,00 alle 18,00 riduzione al 20%
 - c) Dalle 18,00 alle 07,00 successive riduzione al 10% (calcolando, per occupazioni che interessano la mezzanotte, l'occupazione per una sola giornata)
2. In caso di occupazione che interessi più fasce orarie il canone è calcolato come segue:

- a) per occupazioni che interessano la prima e la seconda fascia oraria si applica la riduzione al 70%
- b) per occupazioni che interessano la seconda e terza fascia oraria si applica la riduzione al 30%
- c) per occupazioni che interessano le tre fasce orarie, ma comunque inferiormente alle 24 ore, si applica la riduzione all' 80%.

Articolo 21 - Dimensione imponibile dell'occupazione per lavori edili e simili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 22 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono oggettivamente esenti dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione, ai sensi dall'art. 1, comma 821 lettera F) della legge n.160-2019 (esenzioni facoltative per l'ente), ove l'esenzione non sia prevista da specifica altra disposizione a fianco indicata:

- a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nel titolo edilizio e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
- b) le occupazioni di aree cimiteriali (art. 1, comma 833 lettera E legge n.160-2019);
- c) i passi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap (art. 1, comma 833 lettera R legge n.160-2019);
- d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti (art. 1, comma 833 lettera B legge n. 160-2019);
- f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
- g) la copertura bealera;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati, nonché la sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico, e l'occupazione da parte di autovetture private ad uso di trasporto pubblico negli spazi a ciò deputati;
- i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
- j) le occupazioni con specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- k) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- l) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune o altro ente o soggetto competente;
- m) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. oppure a 0,5 metri lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.

- n) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
- o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima (art. 1, comma 833 lettera D legge n.160-2019);
- p) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola (art. 1, comma 833 lettera F legge n.160-2019);
- q) i passi carrabili (i passi carrabili per soggetti portatori di handicap sono esenti ai sensi dell'art. 1, c. 833 lettera R, legge n.160-2019), le griglie di areazione, le luci cantina, le intercapedini, i cavedi;
- r) gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore (art.1, c. 833 lettera C legge n.160-2019);
- t) le occupazioni di particolare pregio artistico, culturale, architettonico, od estetico la cui valutazione, ai fini dell'esonero del canone, è rimessa al giudizio della Giunta Comunale;
- u) le occupazioni di tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- v) le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile (esenzione facoltativa prevista dall'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i, Gli stalli di sosta degli autoveicoli a disposizione del pubblico sono obbligatoriamente esentati dalla medesima disposizione);
- w) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, sociale, culturale, sportivo e folcloristico non aventi scopo di lucro;
- x) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune di Leno.

2. Sono soggettivamente esenti:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica (art.1, c. 833 lettera A), legge n.160-2019);
- b) le occupazioni effettuate dagli Enti del terzo settore di cui al D.lgs 3-7-2017, n.117 (art. 1, comma 821 lettera F legge n.160-2019).

3. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni di esenzione previste, è richiesto il pagamento del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 50 per cento dell'importo sul canone dovuto fino all'emissione dell'atto di accertamento, in applicazione del successivo art.51, comma 1 lettera B), senza obbligo di rimozione se non ricorrono i presupposti. Per il restante periodo di occupazione si provvede al rilascio dell'atto concessorio.

4. Tutte le suddette occupazioni esenti non necessitano di atto di concessione, ma solo della comunicazione da parte dell'utente al Comune presentata prima dell'inizio dell'occupazione stessa, fermo restando l'obbligo di possesso di titoli abilitativi o autorizzatori previsti dal Codice della strada e relativo regolamento di

esecuzione o da altre disposizioni normative e fermo restando l'obbligo previsto da disposizioni specifiche di comunicazione preventiva ad altre pubbliche autorità. La comunicazione effettuata al Comune in quanto prescritta dal Codice della strada o da altre disposizioni è valida anche ai fini del presente Regolamento.

Articolo 23 - Occupazioni con impianti pubblicitari su suolo pubblico

1. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento. Se l'impianto è esente dal canone in relazione al messaggio pubblicitario, è assoggettato al canone in relazione all'occupazione, salvo ne sia esente ai sensi delle precedenti disposizioni.

Articolo 24 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dall'art. 1, comma 831 legge n.160-2019, con il minimo previsto da tale disposizione.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato tramite autodichiarazione da inviare tramite Pec entro il 30 aprile dell'anno successivo. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il pagamento del canone va effettuato solo attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al d.lgs. n. 82-2005.

3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggetti al canone previsto dal comma 831 bis della legge n.160-2019 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 25 – Casi particolari di occupazione

1. Si applicano, per le seguenti tipologie di occupazione permanenti, i seguenti criteri di determinazione delle superfici:

a) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di base di cui al comma 826 dell'art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto (art. 1, comma 829 legge n.160-2019). Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e simili, che non rientrano nelle occupazioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari in luogo dei metri quadrati.

b) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Le aree destinate a parcheggio sono individuate dal Piano Urbano del traffico.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

c) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Il canone così determinato assorbe il canone dovuto per la presenza di serbatoi sotterranei in corrispondenza della superficie concessa.

d) Occupazioni del sottosuolo con serbatoi

La tariffa ridotta per occupazioni del sottosuolo di cui al punto A) del presente comma è applicata per serbatoi con capacità fino a 3.000 litri; oltre tale limite la tariffa, già ridotta, è aumentata di un quarto ogni 1.000 litri ulteriori o frazione di 1.000. È ammessa una tolleranza del 5% sulla capacità.

2. Si applicano, per le seguenti tipologie di occupazione temporanee, i criteri di determinazione delle superfici qui sotto riportati:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di calcolo e d'individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), comma 1) del presente articolo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente al singolo posto auto. Il valore dell'occupazione è stabilito con apposito provvedimento. Non è soggetta a canone la sosta dei veicoli nella strada ai sensi dell'art. 157, comma 1 lettera C) del codice della strada.

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante a mestieri e itineranti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e mestieri itineranti la superficie computabile ai fini del canone è quella relativa alle sole attrazioni, palchi ed impianti vari, escluse le unità mobili abitative e i veicoli necessari per l'esercizio dell'attività, salvo costituiscano essi stessi il palco, l'impianto o l'attrazione. Le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate: al 50% della effettiva superficie fino a 100 mq., al 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq e al 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq (art. 1, comma 821 lettera C) legge n.160-2019).

d) Occupazione con impalcature, ponteggi e steccati per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'area, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Nel caso di impalcature, ponteggi e simili non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta a un terzo. La tariffa prevista da questo punto nei primi quindici giorni è a regime, per i successivi 15 giorni è prevista una riduzione del 25% della tariffa ed oltre i trenta giorni di occupazione la riduzione è del 50% della tariffa (art. 1, comma 821 lettera D legge n.160-2019).

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 26 – Tipologia tariffaria del canone sui messaggi pubblicitari

1. Ai fini dell'applicazione del canone dovuto per diffusione di messaggi pubblicitari si individuano le seguenti tipologie tariffarie:

- a) Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non rientrante nelle altre fattispecie)
- b) Pubblicità su veicoli
- c) Pubblicità effettuata su mezzi dell'impresa
- d) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (insegne, pannelli, altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o elettrico o elettromeccanico in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente o lampeggiante o similare)
- e) Pubblicità effettuata con proiezione di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermo o parete riflettente
- f) Pubblicità varia:
 - 1) con striscioni attraversanti vie o piazze
 - 2) con aeromobili tramite striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti o con palloni frenati
 - 3) con volantinaggio o persone circolanti
 - 4) con mezzi sonori o amplificatori vari

Articolo 27 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità sostitutiva; ne è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, comma 13 bis, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente agente accertatore, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Nel caso messaggi pubblicitari interamente installati su aree o luoghi privati, ma imponibili ai sensi del presente Regolamento, il Comune provvede nei limiti del possibile alla copertura relativa, qualora entro 10 giorni non abbia provveduto alla rimozione il soggetto che ne è tenuto. Resta fermo l'obbligo del Comune di procedere nei casi di cui all'art. 23, comma 13 quater del Codice della strada. I provvedimenti prescritti dal Codice stradale sono assunti dall'Autorità competente, indipendentemente dall'accertamento dell'abusività ai fini del canone.

3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata. Restano ferme le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie previste dal Codice della strada.

4. Si considerano permanenti ai fini del canone (dal 1° gennaio dell'anno di accertamento) i messaggi pubblicitari abusivi effettuati con impianti o manufatti stabili; gli altri messaggi abusivi si presumono

temporanei dal 30° giorno antecedente la data del verbale dell'agente accertatore. In ogni caso dal canone come accertato si detraggono le somme eventualmente corrisposte allo stesso titolo per lo stesso periodo.

5. Nel caso dell'art. 31 o dell'art. 35 o in ogni caso di successiva abusività di messaggio già regolarmente autorizzato, la pubblicità stessa la si considera come temporanea dall'inizio dell'abusività e fino all'accertamento.

Articolo 28 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Codice della strada, dall'art. 47 del D.P.R. n.495/1992, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.

4. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.

5. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione;
- b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
- c) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari

6 Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.

7. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio comunale.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 29 - Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata nell'atto di autorizzazione. L'autorizzazione è comunicata al titolare per PEC o raccomandata postale AR o con consegna diretta. Il termine di pagamento per la prima annualità del canone permanente è di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza annuale o pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Qualora il messaggio pubblicitario sia esente da canone si applica l'art. 41, comma 2. L'Amministrazione comunale, in caso di accertata debenza del canone, considera la comunicazione quale istanza di autorizzazione, senza applicare l'indennità sostitutiva o altri oneri accessori.

Articolo 30 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda redatta su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata senza provvedimenti.
3. L'Ufficio Comunale competente acquisisce il nulla osta tecnico dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia locale come previsto dall'art. 33 o, per strade statali, regionali o provinciali, del competente ente proprietario, osservando anche l'art. 23, comma 5 del Codice stradale se ricorre il caso.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
6. In caso di concessione a terzi della gestione del canone, la convenzione che regola i rapporti fra il Comune e il soggetto concessionario della gestione regola anche lo scambio dei dati fra il Comune stesso e il soggetto cui è affidata la gestione e i rapporti con l'utenza.

Articolo 31 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare. Il subingresso determina la responsabilità solidale del nuovo titolare per il canone dovuto per il periodo a cui il subingresso si riferisce.
2. Apposita domanda di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società o dell'ente titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo precedente.
3. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o affitto d'azienda. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al titolare originario dell'attività.
4. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione che attesti i presupposti al subingresso.
5. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, implica l'abusività della diffusione pubblicitaria e quindi comporta l'applicazione dell'indennità e della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51 comma 1 del presente Regolamento, se tutti gli impianti non sono rimossi entro il termine di cui al comma 2. L'accertata abusività prevista da questo comma non impone la rimozione dell'impianto se il pagamento di quanto richiesto nell'atto di accertamento è effettuato nei termini.
6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. Il subingresso nell'autorizzazione avviene d'ufficio in caso di subentro in esercizio commerciale o artigianale autorizzato dal Comune o comunicato al Comune nelle forme di legge.

Articolo 32 - Variazione del messaggio pubblicitario per insegne

1. Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente. In caso di variazione influente sulla tariffa si applica l'art. 35, comma 5 e è necessaria una nuova autorizzazione.

Articolo 33 – Pareri preventivi. Controdeduzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Locale che esaminano le domande e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione. Il parere negativo è comunicato al richiedente con raccomandata postale con avviso di ricevimento o Pec. La stessa comunicazione viene effettuata in caso di parere negativo rilasciato dal diverso ente proprietario della strada o da altre autorità.
2. Avverso il parere negativo è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente del Comune, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
3. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione del parere negativo, la pratica è archiviata senza provvedimenti.

Articolo 34- Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza -

1. Le autorizzazioni permanenti hanno validità dalla data di rilascio fino al 31 dicembre successivo e s'intendono rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per impianti rimossi entro il 31 dicembre precedente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
4. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, escluso l'obbligo di pagamento, quando ciò non determina l'abusività del messaggio;
 - mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;
 - esigenze di pubblica utilità, non imputabile al soggetto titolare.

5 Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura a tempo indeterminato dell'unità locale medesima, comunicata nelle forme di legge o regolamento o accertata dal Comune. Ne consegue l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 dell'art. 35.

Articolo 35 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità - Variazione

1. La denuncia di cessazione della pubblicità per rinuncia, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine di 30 giorni dalla decadenza o notifica della revoca o dalla comunicazione all'ente della cessazione, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore del condominio in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata rimozione entro il termine determina l'abusività del messaggio stesso.
2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. L) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei messaggi pubblicitari permanenti nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso o abbuono del canone versato o dovuto per detto anno. La stessa disposizione si applica per la pubblicità temporanea rimossa durante il periodo di validità dell'autorizzazione. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione permanente o temporanea per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto il rimborso pari alla quota proporzionale del canone, con interessi al saggio legale o al saggio previsto dal Regolamento generale sulle entrate, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario e previa presentazione dell'istanza.
4. In relazione alla pubblicità permanente la rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno. La rinuncia prima dell'inizio di validità dell'autorizzazione per la pubblicità temporanea comporta il rimborso

integrale del canone già versato, senza interessi. La rinuncia successiva alla data di inizio di validità dell'autorizzazione per la pubblicità temporanea comporta il rimborso del rateo relativo, senza interessi.

5. In caso di variazione del messaggio pubblicitario permanente in corso d'anno che comporti un maggior canone, è dovuta l'integrazione del canone stesso per l'intero periodo annuo.

Articolo 36 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie. In particolare egli ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

Articolo 37 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

2. Sono salvi in ogni caso i limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs.n. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992).

3. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 495/1992.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. n. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

- a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
- b) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati i coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria e sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.

Articolo 39 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

A. Norme a carattere generale:

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

B. Norme specifiche:

- a) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;
- b) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
- c) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- e) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante;
- f) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
- g) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- h) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

C. Pubblicità su veicoli o tramite veicoli a ciò destinati:

- a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;
- b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 della Legge n. 160/2019;
- c) il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente;
- d) non è soggetta a canone la pubblicità interna ai veicoli (art. 1, comma 819 legge n.160-2019) e quella effettuata con i veicoli di cui all'art. 203, comma 2 lettera Q) del D.P.R.n.495-1992 fino a 48 ore di sosta fissa o senza limiti qualora itineranti.

Articolo 40 - Modalità di determinazione del canone

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle

singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il Canone annuale è riferito a ciascun anno solare. Il canone temporaneo è calcolato per ciascun giorno in cui si effettua la pubblicità o frazione di giorno. Il canone per la pubblicità su veicoli (lettere B e C dell'art. 26) è solo permanente. Il canone per la pubblicità temporanea di cui alle lettere A) e D) dell'art. 26 è calcolato per almeno 30 giorni. Il canone per la pubblicità temporanea di cui alla lettera F) punto 1 dell'art. 26 è calcolato per almeno 15 giorni.

2. Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

3. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre al metro quadrato.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti il primo canone è rapportato ai mesi solari interi, dal mese di rilascio dell'autorizzazione fino a dicembre. Se l'autorizzazione è rilasciata dopo il 15 del mese il canone si conteggia dal mese successivo.

5. Non sono soggette a canone i messaggi pubblicitari di superficie fino a 300 centimetri quadrati.

6. Il canone permanente è determinato secondo le tariffe vigenti per l'annualità di riferimento.

Articolo 41 - Esenzioni

1. Sono esonerati dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 1, comma 821 lettera F) della legge n.160-2019 (esenzioni facoltative per l'ente), ove non diversamente indicato:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita (art. 1, comma 833 lettera G legge n.160-2019);
- b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (art.1, comma 833 lettera I legge n.160-2019);
- c) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 1, comma 833 lettera L legge n.160-2019);
- d) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti (art. 1, comma 833 lettera M legge n.160-2019):
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto (art. 1, comma 833 lettera N legge n.160-2019), nonché l'indicazione della relativa mail, del recapito telefonico e del sito internet;
- f) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione (art. 1, comma 833 lettera O legge n.160-2019);
- g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per

manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (art.1, comma 833 lettera P legge n.160-2019);

- h) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (art.1, comma 833 lettera Q legge n.160-2019);
- i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto (art.1, comma 833 lettera H legge n.160-2019), nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- j) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro;
- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di concessionari di pubblici servizi;
- l) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi;
- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento;
- n) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali.

2. Tutti i suddetti messaggi pubblicitari esenti non necessitano di atto di autorizzazione, ma solo della comunicazione da parte dell'utente al Comune, presentata prima dell'inizio della diffusione, eventualmente prevista dal Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione o da altre disposizioni normative e fermo restando l'obbligo previsto da disposizioni specifiche di comunicazione preventiva a altre pubbliche autorità. La comunicazione effettuata al Comune in quanto prescritta dal Codice della strada o da altre disposizioni è valida anche ai fini del presente Regolamento. Non è soggetta in ogni caso a obbligo di comunicazione ai fini del canone la sosta fissa con i veicoli indicati nell'art. 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. n.495-1992, fino a 48 ore.

Articolo 42 - Riduzioni

1. La tariffa del canone dovuto per messaggi pubblicitari è ridotta al 50% per:

- a) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, al di fuori dei casi di cui esenzione di cui all'art. 41 (art. 1, comma 832 lettera B legge n.160-2019);
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici, incluso il Comune di Leno, al di fuori dei casi di esenzione di cui all'art. 41 (art. 1, comma 832 lettera B legge n.160-2019);
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, al di fuori dei casi di esenzione di cui all'art. 41 (art. 1, comma 821 lettera F legge n.160-2019);
- d) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge n. 62/2000 (art. 1, comma 821 lettera F legge n.160-2019).

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio comunale delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.
2. Il servizio è istituito a discrezione dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 836 legge n.160-2019, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione degli interessati appositi spazi per comunicazioni di carattere sociale non aventi finalità economica.
3. Gli obblighi a carico del Comune e le sue facoltà previste in questo titolo s'intendono riferite al concessionario qualora il Comune ceda il servizio in concessione a terzi.

Articolo 44 – Determinazione della tariffa per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni attraverso il servizio comunale, è dovuta in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto l'apposita tariffa a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa di base per le pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione deriva dall'applicazione della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della legge n.160-2019, con applicazione dei coefficienti di cui all'allegato D) del presente Regolamento. Per ogni periodo di successivo di 5 giorni o frazione si applica la tariffa di base ridotta al 30%.
3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti da 8 a 12 fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
5. La tariffa è determinata secondo i valori vigenti al momento dell'effettuazione dell'affissione.
6. Alla tariffa si applicano le disposizioni sul canone per la pubblicità temporanea, in quanto compatibili.

Articolo 45 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e ogni altro ente pubblico territoriale che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 46;
 - b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, incluso il Comune di Leno;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione.

Articolo 46 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti di autorità militari relativi a iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi, incluso lo Stato e le Agenzie fiscali del medesimo;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche, amministrative ed europee;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) ogni manifesto obbligatorio per legge o regolamento governativo o regionale o provinciale.

Articolo 47– Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni effettuate dal Comune devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno. Su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni, senza interessi.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà della tariffa dovuta.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero richieste per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento della tariffa per ciascuna commissione, con un minimo previsto dall'atto di approvazione delle tariffe; tale maggiorazione può essere attribuita al concessionario del servizio, se il servizio è gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

9. La tariffa va versata anticipatamente, al momento della richiesta del servizio.

10. In caso di affissioni abusive, ferme restando le sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali, il Comune provvede alla rimozione dei manifesti abusivi e provvede alla notifica ai soggetti responsabili e, in solido a quelli nel cui interesse è stata effettuata l'affissione, all'addebito delle spese. Si considerano abusive le affissioni al di fuori degli spazi a ciò deputati, per fatto non imputabile al personale comunale o per le quali non si è provveduto all'istanza di affissione. Sono applicabili, in quanto compatibili, le

disposizioni per il canone dovuto per messaggi pubblicitari temporanei. In caso risulti il mancato pagamento della tariffa, pur in presenza di apposita richiesta di affissione si applica il comma 3 dell'art. 51.

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI E MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 48 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, modificato dal c. 786 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, salvo quanto previsto dall'art. 24.
2. In caso di concessioni pluriennali permanenti di occupazione il canone relativo alle annualità successive alla prima va versato entro il primo giorno dell'annualità a cui si riferisce, salvo eventuale conguaglio su richiesta dell'ufficio competente da versare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. In caso di rinnovo di concessioni permanenti annuali il canone va versato al momento della presentazione dell'istanza, salvo eventuale conguaglio su richiesta dell'ufficio competente da versare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. In caso di rinnovo di concessioni temporanee di occupazione il canone va versato al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo, salvo eventuale conguaglio su richiesta dell'ufficio competente da versare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 5 Per le occupazioni con cavi e condutture per pubblici servizi a rete (art. 24) il canone annuo va versato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
- 6 Il canone per diffusione di messaggi pubblicitari permanenti va corrisposto per le annualità successive alla prima entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, per l'intero anno solare.
- 7 Il canone per le diffusioni pubblicitarie temporanee va corrisposto entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione.

Articolo 49 - Rimborsi

- 1 Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
2. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
- 3 Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi al saggio legale man mano vigente o, in alternativa, calcolati nella misura prevista nel Regolamento generale delle Entrate.

Articolo 50 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. La singola rateizzazione e dilazione delle somme dovute è normata nell'apposito Regolamento comunale.

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI, SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Articolo 51 - Sanzioni e indennità per occupazioni e messaggi pubblicitari abusivi

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. L'indennità assorbe il canone stesso.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia applicata la sospensione dell'attività connessa all'occupazione o alla pubblicità, prevista dalle disposizioni speciali. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone o di pagamento parziale, quando non ciò osta al rilascio della concessione o autorizzazione e non determina l'abusività, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o non versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre agli interessi al saggio legale o, in alternativa, al saggio fissato dal Regolamento generale sulle entrate. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione. Il pagamento tardivo o il mancato pagamento o il pagamento parziale non determinano di per sé l'abusività dell'occupazione o messaggio, quando il fatto non osta al rilascio della concessione o autorizzazione. Nondimeno per le occupazioni di suolo pubblico l'Amministrazione sospende dal momento della notifica dell'accertamento la concessione fino al pagamento del medesimo. La concessione di suolo pubblico non è rinnovabile a favore del soggetto moroso e, se trattasi di occupazione pluriennale, l'ufficio provvede, scaduto il termine per il pagamento dell'accertamento, alla revoca della concessione.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con l'atto di accertamento dell'occupazione o del messaggio abusivo. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 16 della legge n. 689-1981, pari a un terzo della sanzione, purché effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, unitamente al pagamento dell'intera indennità e oneri accessori.
5. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non esclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada o da altre disposizioni.
6. L'atto di accertamento di cui al comma 1 e 3 è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 lettera A) legge n.160-2019.

Articolo 52 – Sequestro degli elementi abusivi

1. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, una volta rimosse d'ufficio, sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
2. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 53 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. n. 296/2006, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio comunale competente, siano stati conferiti gli appositi poteri. Se la gestione del canone è affidata in concessione a terzi l'atto è adottato dall'affidatario.

2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento della violazione e alla determinazione delle somme dovute, adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. n. 160/2019. Se la gestione del canone è affidata in concessione a terzi l'atto è adottato dal soggetto responsabile individuato dall'affidatario. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 54- Somme di modesto ammontare per il canone dovuto per le occupazioni

1. Non è richiesto il pagamento del canone nei seguenti casi:

- a) canone di occupazione temporanea: fino a euro 5,00 per singola occupazione;
- b) canone di occupazione permanente: fino ad euro 5,00 per annualità.

2. Non si procede a recupero tramite accertamento del canone o dell'indennità per importi fino a 10,00 euro, sanzioni ed oneri accessori esclusi. La stessa disposizione si applica per il recupero coattivo del canone e indennità.

3. Non si procede a rimborso del canone per somme fino a 10,00 euro, non considerando gli interessi.

4. Per le occupazioni temporanee relative a distinti periodi temporali i limiti di cui commi precedenti s'intendono riferiti agli importi dovuti riferiti a ciascuna singola occupazione.

5. Per più occupazioni fisicamente distinte, ma in capo al medesimo soggetto obbligato, i limiti suddetti si applicano a ciascuna singola occupazione.

Articolo 55-Somme di modesto ammontare per il canone dovuto per i messaggi pubblicitari

1. Non è richiesto il pagamento del canone nei seguenti casi:

- a) canone per pubblicità temporanea: fino a euro 5,00 per singolo messaggio;
- b) canone per pubblicità permanente: fino ad euro 5,00 per annualità.

2. Non si procede a recupero tramite accertamento del canone o dell'indennità per importi fino a 10,00 euro, sanzioni e oneri accessori esclusi. La stessa disposizione si applica per il recupero coattivo del canone.

3. Non si procede a rimborso del canone per somme fino a 10,00 euro, non considerando gli interessi.

4. Per i messaggi pubblicitari relativi a distinti periodi temporali i limiti di cui commi precedenti s'intendono riferiti agli importi dovuti riferiti a ciascun singolo periodo.

5. Per distinti messaggi pubblicitari in capo al medesimo soggetto obbligato i limiti di cui ai commi precedenti si applicano a ciascun singolo messaggio.

TITOLO VII – CANONE DI OCCUPAZIONE SU AREE PUBBLICHE PER MERCATI

Articolo 56 – Canone di occupazione su aree pubbliche per mercati

1. Il Comune di Leno istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato individuabili ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, essendo il Comune superiore ai 10.000 abitanti.
 2. Il presente canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di concessione e sostituisce limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 3. Il presente canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
 4. Il canone di cui al comma 1 è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. Il canone è permanente o temporaneo rispettivamente come indicato dai commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge n.160-2019.
 5. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza come da allegato "A" e "B", con riduzioni del canone;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione.
 6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera. Per le occupazioni di durata oraria fino a 9 ore continuative si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) Dalle 07,00 alle 13,00 riduzione al 50%
 - b) Dalle 13,00 alle 18,00 riduzione al 20%
 - c) Dalle 18,00 alle 07,00 successive riduzione al 10% (calcolando, per occupazioni che interessano la mezzanotte, l'occupazione per una sola giornata)
- In caso di occupazione temporanea che interessi più fasce orarie il canone è calcolato come indicato nell'art.20, comma 2; oltre le 9 ore continuative si applica la tariffa giornaliera senza le predette riduzioni.
7. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche destinate al mercato con cadenza settimanale ricorrente il canone è ridotto al 60% (art. 1, comma 843 legge n.160-2019).
 8. Sono applicabili al canone mercatale le disposizioni del canone unico per le occupazioni di cui ai precedenti articoli, in quanto compatibili ed in specie l'art. 51 e l'art. 54. In deroga all'art. 12 in caso di volturazione della concessione ciascun titolare risponde del canone dovuto per il periodo a ciascuno riferito.
 - 9 Il canone va versato per le nuove occupazioni entro 10 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio competente e, se permanente o temporaneo con cadenza settimanale ricorrente, è rapportato al periodo fino al successivo 31 dicembre. Per le annualità successive la scadenza del canone permanente o temporaneo con cadenza settimanale ricorrente è il 30 aprile dell'anno di riferimento ed il canone stesso è riferito all'intero anno solare.
 10. Il canone permanente o temporaneo è determinato secondo le tariffe vigenti per l'anno a cui si riferisce.

11. Il pagamento del canone va effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al d.lgs. n. 82-2005.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Le esenzioni dal canone o le sue riduzioni riconosciute agli "Enti del terzo settore" si intendono riferite alle Onlus di cui all'art. 10 d.lgs. n.460-1997, fino alla definitiva applicazione della normativa su tali enti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari si considerano già autorizzate le forme di pubblicità permanente dichiarate o accertate entro il 31.12.2020.
5. Sono considerate vevoli anche ai fini del canone patrimoniale le occupazioni già concesse o accertate al 31.12.2020, senza rilascio di ulteriore atto concessorio, fino alla scadenza originaria;
6. Il presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2021.

ALLEGATO "A"
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI

1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in due categorie alle quali è attribuito il seguente coefficiente:

Categoria	Coefficiente
I	1,00
II	0,80

La suddivisione in zone non si applica per le occupazioni del sottosuolo con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità. Se l'occupazione insiste su diverse categorie di spazi, si applica per l'intera occupazione il coefficiente per l'occupazione maggiore.

2 - COEFFICIENTI PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

<i>Tipologia di occupazione</i>	<i>Coefficienti</i>
Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle zone di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali	1,00
Occupazioni antistanti pubblici esercizi, negozi e attività economiche varie	0,70 zona 1 0,35 zona 2
Apparecchi automatici	0,30
Altre occupazioni	0,90
Distributori carburante – Occupazioni di superficie e con serbatoi sotterranei (per i serbatoi la tariffa di base è ridotta a un quarto)	0,11
Impalcature, ponteggi, steccati per l'edilizia	1,38 zona 1 0,93 zona 2
Sovrappassi e sottopassi	0,30
Chioschi e edicole	0,88
Parcometri	0,88
Parcheggi riservati	1,50
Cavi aerei o sul suolo (esclusi quelli relativi a servizi di pubblica utilità)	0,11
Cavi sotterranei (esclusi quelli relativi a servizi di pubblica utilità) (la tariffa di base è ridotta a un quarto)	0,11
Spettacoli viaggianti	0,18
Altre attività non aventi finalità economica (escluse le occupazioni private, in quanto rientrano nelle "Altre occupazioni")	0,48

I suddetti coefficienti maggiorativi o riduttivi non si applicano per le occupazioni del sottosuolo di cavi e condutture per servizi a rete di pubblica utilità. La tariffa unitaria di base (giornaliera o annua) viene moltiplicata per il coefficiente in base alla zona di occupazione (tabella 1) e indi per il coefficiente in base alla tipologia (tabella 2). Il risultato viene moltiplicato per la superficie imponibile e, per occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione o frazione di giorno. Nel calcolo della tariffa unitaria, anche in applicazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni, i decimali oltre i centesimi di € si arrotondano per eccesso al centesimo. Nell'importo finale i decimali fino a 0,49 si arrotondano per difetto, oltre per eccesso.

ALLEGATO "B"

**ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DEL COMUNE E RELATIVA
CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL CANONE DOVUTO PER OCCUPAZIONI**

Denominazione	Categoria
Piazza Cesare Battisti e Via Dante Alighieri	I
Tutte le restanti aree di circolazione	II

ALLEGATO "C"

DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il territorio è classificato in un'unica zona. Di seguito vengono elencate le diverse tipologie:

A - Pubblicità ordinaria

<u>Superficie</u>	<u>Pubblicità temporanea</u> <u>Coefficiente</u>		<u>Pubblicità annua –</u> <u>Coefficiente</u>	
	Opaca	Luminosa	Opaca	Luminosa
Fino a 1 mq	0,065	0,127	0,35	0,67
oltre mq 1 a 5,5	0,073	0,150	0,40	0,77
oltre mq 5,5 a 8,5	0,113	0,183	0,60	0,97
oltre mq 8,5	0,146	0,220	0,78	1,16

La tariffa unitaria temporanea al mq è moltiplicata per il coefficiente relativo, per la superficie imponibile e per ii giorni o frazione di giorno. La tariffa unitaria annua al mq è moltiplicata per il coefficiente relativo e per la superficie imponibile. La tariffa temporanea è applicata per almeno 30 giorni

Rientra nella pubblicità ordinaria quella effettuata su gru mobili, gru a torre mobile da cantiere edile e macchine da cantiere. Rientra pure nella pubblicità ordinaria la pubblicità con i veicoli di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992

B - Pubblicità con veicoli, vetture, bus, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili ad uso pubblico e privato (solo esterna)

Superficie	Opaca - Coefficiente	Luminosa - Coefficiente
Fino a 1 mq	0,35	0,67
Oltre 1 mq a 5,5	0,40	0,77
Oltre 5,5 mq a 8,5	0,60	0,97
Oltre 8,5 mq	0,78	1,16

La tariffa unitaria annua è moltiplicata per il coefficiente relativo e per la superficie imponibile.

C - Pubblicità effettuata per conto proprio su mezzi dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto (esterna)

<u>Tipologia del mezzo</u>	<u>Portata del mezzo</u>		<u>Coefficiente per altri casi</u>
	Coefficiente per mezzi oltre a 3000 kg	Coefficiente per mezzi fino a 3000 kg	
<u>Autoveicoli</u>	2,14	1,43	=
<u>Motoveicoli e altri mezzi</u>	=	=	0,72
<u>Veicoli circolanti con rimorchio</u>	4,28	2,85	1,44

La tariffa unitaria annua è moltiplicata per il coefficiente relativo.

D - Pubblicità tramite pannelli luminosi

Superficie	Per conto di terzi		Per conto proprio	
	Temporanea	Annua	Temporanea	Annua
	Coefficiente	Coefficiente	Coefficiente	Coefficiente
Fino a 1mq	0,198	1,04	0,098	0,52
Oltre 1 mq	0,226	1,19	0,112	0,60

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente relativo, per la superficie imponibile, nonché per i giorni o frazione di giorno. La tariffa unitaria annua è moltiplicata per il coefficiente relativo e per la superficie imponibile. La tariffa temporanea è applicata per almeno 30 giorni.

E - Pubblicità con proiezione di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (solo temporanea)

<u>Fino a 30 giorni (coefficiente)</u>	<u>Oltre 30 giorni (coefficiente)</u>
3,70	1,80

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente relativo e per i giorni o frazioni di giorno. In caso di pubblicità di durata superiore a 30 giorni per i primi trenta giorni si applica la tariffa “fino a 30 giorni”

F - Pubblicità Temporanea varia:

1 - Striscioni

Superficie	Coefficiente
Fino a 1 mq	1,28
Oltre 1 mq	1,48

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente relativo, per la superficie e per i giorni o frazione di giorno. La tariffa è applicata per almeno 15 giorni.

2 - Pubblicità con aeromobili

Coefficiente	88,50
--------------	-------

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente relativo, per ciascun mezzo e per ciascun giorno o frazione di giorno.

3 - Pubblicità con palloni frenati

Coefficiente	44,20
--------------	-------

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente relativo, per ciascun mezzo e per ciascun giorno o frazione di giorno.

4 - Pubblicità tramite volantinaggio o persone circolanti con cartelli

Coefficiente	3,70
--------------	------

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente, per ciascuna persona impiegata e per ciascun giorno o frazione di giorno.

5 - Mezzi sonori

Coefficiente	11,10
--------------	-------

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per il coefficiente, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno.

Nel calcolo della tariffa unitaria, anche in applicazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni, i decimali oltre i millesimi di € si arrotondano per eccesso al millesimo. Nell'importo finale i decimali fino a 0,49 si arrotondano per difetto, oltre per eccesso.

Nel caso di tariffe diversificate in base alla superficie dell'impianto pubblicitario si applica la tariffa della classe relativa alla superficie totale del mezzo

ALLEGATO "D"

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE

Per le affissioni il territorio è classificato in un'unica zona

Affissioni ordinarie per ciascun foglio 70x100 cm per periodo di 10 gg o frazione
Coefficiente 1,63

La tariffa di base è moltiplicata per il coefficiente e per ciascun periodo di 10 gg o frazione.

Nel calcolo della tariffa unitaria, anche in applicazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni, i decimali oltre i millesimi di € si arrotondano per eccesso al millesimo. Nell'importo finale i decimali fino a 0,49 si arrotondano per difetto, oltre per eccesso.